

SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 80

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante: "Regolamento di organizzazione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti". (328)**

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Febbraio 2004

INDICE

Premessa	pag. 1
Articolo 1 (Organizzazione centrale e decentrata).....	pag. 1
Articoli 3-8	pag. 3
Articoli 9-11	pag. 4
Articolo 12 (Dotazione organica).....	pag. 5
Articolo 13 (Uffici di diretta collaborazione)	pag. 7
Articolo 14 (Verifica dell'organizzazione del Ministero)	pag. 7
Articolo 16 (Disposizioni transitorie e finali).....	pag. 8

Premessa

Lo schema di regolamento in esame attua le disposizioni recate dal decreto legislativo n. 152 del 2003 intitolato "Modifiche al D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137". Tale ultima norma è priva di una clausola esplicita di definizione degli effetti finanziari. Si segnala, comunque, che l'articolo 16, comma 1, dello schema di regolamento in esame prevede l'assenza di nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Nel corso dell'esame dello schema di regolamento presso la V commissione della Camera dei deputati, il rappresentante del Governo, rilevando l'incompletezza della relazione tecnica, ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di effettuare gli accertamenti necessari. Il Ministero competente con nota del 3 febbraio 2004 ha provveduto ad integrare la precedente RT predisponendo delle tabelle di raffronto tra i costi dell'organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti determinato con il D.P.R. 177/2001 e quelli corrispondenti alla dotazione organica richiesta. Le tabelle mostrano che gli oneri della nuova dotazione organica sono inferiori o uguali a quelli corrispondenti al D.P.R. 177/2001.

La presente Nota di lettura si sofferma sugli articoli esaminati dalla RT, nonché su quelli che appaiono comunque suscettibili di determinare effetti finanziari.

Articolo 1

(Organizzazione centrale e decentrata)

La struttura organizzativa del Ministero si articola a livello centrale e decentrato.

A livello centrale il Ministero è articolato in 16 direzioni generali incardinate in quattro Dipartimenti. Per ciascun Dipartimento è presente un ufficio di livello dirigenziale generale collocato in posizione di staff al Capo Dipartimento. Inoltre, nell'ambito della dotazione organica del Ministero sono individuati quattro incarichi con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento.

A livello decentrato il Ministero è strutturato in dieci Servizi Integrati Infrastrutture e Trasporti (SIIT) articolati in due settori organici relativi all'area delle infrastrutture e dei trasporti.

La RT afferma l'invarianza della dotazione organica dei posti dirigenziali di prima fascia rispetto alla previsione del D.P.R 26 marzo 2001, n. 177. La ripartizione è la seguente:

- 4 Capi Dipartimento
- 1 Direttore generale del SIIT Lazio e Abruzzo
- 1 Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- 6 Presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici
- 1 Componente del Collegio di direzione del servizio di controllo interno
- 16 Direttori generali
- 20 Direttori dei SIIT

- 4 dirigenti uffici di funzioni di livello dirigenziale generale
- 4 incarichi di consulenza, studio e ricerca.

Il totale della dotazione organica è determinata in n. 57 unità, in misura pari a quella prevista dal D.P.R 26 marzo 2001, n. 177.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, atteso che non vi è un incremento di posti in organico rispetto alle piante organiche dei due Ministeri soppressi.

Articoli 3 - 8

Gli articoli in esame, ripartiscono l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 152 tra i quattro Dipartimenti del Ministero. Inoltre nell'ambito dei Dipartimenti in questione, si fornisce l'articolazione degli uffici di livello dirigenziale generale e per ciascuno di essi si indicano le funzioni di competenza del Ministero. In totale vengono individuati 16 uffici di livello dirigenziale generale.

Al riguardo, nulla da osservare, anche in considerazione della riduzione degli uffici di livello dirigenziale generale da 19 a 16 rispetto alla previsione del precedente D.P.R. n. 177/2001.

Articoli 9 - 11

L'articolo 9, fornisce l'elencazione territoriale dei dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT). Essi sono suddivisi in due settori organici di attività: Settore infrastrutture e Settore trasporti. A ciascun Settore è preposto un dirigente generale. Al Direttore del Settore infrastrutture del SIIT per il Veneto-Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia viene attribuita anche la funzione di Presidente del Magistrato alle Acque di Venezia. Nell'ambito del SIIT per il Lazio - Abruzzo viene preposto in aggiunta un Direttore generale con funzioni particolari di direzione, coordinamento e controllo delle attività.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, per gli aspetti di competenza.

L'articolo 10 effettua una elencazione delle attività svolte dal Settore infrastrutture (comma 1) e dal Settore trasporti (comma 2) nell'ambito delle funzioni di competenza del SIIT.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di norma organizzativa.

L'articolo 11 detta disposizioni in materia di organizzazione e di prima attuazione.

Il comma 1, di portata generale, stabilisce i criteri caratterizzanti l'organizzazione dei SIIT. Essa è conformata al criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture, nonché alla efficacia ed efficienza del funzionamento complessivo della struttura.

Il comma 2 individua nei capoluoghi di Regione dei rispettivi ambiti territoriali le sedi, di prima sistemazione logistica, degli uffici dei SIIT. Si prevede che con successivi decreti ministeriali possa essere variata la

dislocazione logistica degli uffici al fine di assicurare la massima presenza e diffusione sul territorio.

Il comma 3 e il comma 4 stabiliscono i tempi e i modi di attuazione del procedimento di unificazione degli uffici esercitanti la medesima attività attraverso decreti ministeriali da adottare successivamente all'entrata in vigore del regolamento in esame.

Al riguardo, va osservato che la previsione di dislocare gli uffici del SIIT presso i capoluoghi regionali potrebbe dare luogo all'incremento delle sedi nell'ambito dei SIIT sovraregionali, con conseguente incremento degli oneri. Inoltre, attesa la previsione di decreti ministeriali per variare la dislocazione logistica degli uffici, sarebbe utile in proposito prevedere meccanismi normativi che assicurino l'assenza di oneri supplementari.

Il comma 8 istituisce la Conferenza permanente dei Direttori dei Settori organici dei SIIT con funzioni consultive, propositive e di coordinamento.

Al riguardo, sarebbe opportuno un chiarimento circa l'assenza di oneri aggiuntivi relativamente all'istituzione e al funzionamento di detto organismo.

Articolo 12

(Dotazione organica)

L'articolo in esame individua la dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Viene istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero. In esso affluisce il personale dei soppressi

Ministero dei lavori pubblici e Ministero dei trasporti e della navigazione, nonché delle altre strutture accorpate ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. d) e comma 5 del D. Lgs. 303/1999 provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Prima della costituzione del ruolo si procede ad ultimare i processi di riqualificazione del personale dei soppressi Ministeri.

La RT afferma che la dotazione organica complessiva del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti è stata determinata dal D.P.R. 177/2001. Successivamente alla sua emanazione si è proceduto alla rideterminazione delle piante organiche dei soppressi Ministeri dei Lavori Pubblici (D.P.C.M. 20/12/2001) e dei Trasporti e della Navigazione (D.P.C.M. 22/05/2002). Ma, mentre per il personale ex Trasporti e Navigazione la rideterminazione della pianta organica è corretta, quella dei Lavori Pubblici nel frattempo è risultata sovrastimata, essendo una parte del personale transitata nei ruoli delle Regioni ed Enti locali per effetto del D.Lgs. n. 112/1998. Quest'ultima pianta organica è stata quindi variata per tener conto dei trasferimenti effettuati alla Regioni ed Enti locali, all'AIPO e al Ministero dell'Ambiente. Inoltre, è stato accorpato nell'ambito del personale ex Lavori pubblici quello proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La dotazione organica del livello dirigenziale generale è rimasta invariata rispetto alla previsione del D.P.R. n. 177/2001 e ammonta a 57 unità. La dotazione organica del livello dirigenziale di seconda fascia è passata, sempre rispetto al D.P.R. n. 177/2001 da 321 unità a 310, per effetto di trasferimenti e soppressioni. La dotazione organica del personale non dirigente risulta complessivamente di 11.847 unità, 1778 dipendenti in meno rispetto ai 13.625 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 177.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, considerata la riduzione già citata dell'organico.

Articolo 13

(Uffici di diretta collaborazione)

L'articolo in esame, al comma 1, prevede l'istituzione, nell'ambito della dotazione organica complessiva, di un ufficio di funzione di livello dirigenziale generale presso il Servizio di controllo interno.

Al riguardo non vi sono osservazioni, atteso anche quanto precisato in relazione al precedente articolo 1 per quanto riguarda la riduzione dei posti previsti nella pianta organica.

Articolo 14

(Verifica dell'organizzazione del Ministero)

E' stabilito che con una cadenza biennale l'organizzazione del Ministero sia sottoposta a verifica al fine di constatarne la funzionalità e l'efficienza.

Al riguardo, non vi sono osservazioni, alla luce della clausola di invarianza di oneri di cui al successivo articolo 16.

Articolo 16

(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo in esame assicura la continuità dell'azione amministrativa in attesa della piena operatività del regolamento in questione. Si afferma, inoltre, l'invarianza della spesa a carico del bilancio dello Stato.